SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 31 agosto 1990 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1990, n. 251.

Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 9 della citata legge il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie all'attuazione della stessa;

Considerata la necessità di disciplinare la struttura interna ed il funzionamento del predetto Consiglio;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990, le cui indicazioni sono state tutte recepite nel testo, tranne quella concernente l'ufficio di segreteria;

Considerato che per detto ufficio si è ritenuto di non accogliere integralmente le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato, sostituendo l'espressione «istituito» anziché con quella «ha sede» indicata nel parere con quella «costituito» per significare l'organicità dell'ufficio stesso e, conseguentemente, demandare al regolamento, oltre la previsione del numero dei componenti, anche la fissazione delle necessarie norme di funzionamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni regolatrici

1. Il Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Consiglio, è disciplinato dall'art. 87 della Costituzione, dalla legge 28 luglio 1950, n. 624, e dal presente regolamento.

Art. 2.

Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di ottobre e di giugno. È inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. La convocazione è effettuata, qualora non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 4, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro i quali siano stati invitati ai sensi dell'art. 3 della legge 28 luglio 1950, n. 624, di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

3. Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno e alla preparazione della connessa documentazione sono affidati al segretario del Consiglio.

Art. 3.

Ordine del giorno

1. Il segretario del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio, formato sulla base delle istruzioni impartite dallo stesso Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle richieste formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per suo tramite, dal Ministro della difesa e dagli altri componenti ordinari del Consiglio medesimo.

2. Argomenti non posti all'ordine del giorno possono essere esaminati e discussi solo in caso di assoluta urgenza, con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale ne dispone la trattazione d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno

1. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, può disporre che singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno non siano indicati nell'atto di convocazione. In tal caso l'ordine del giorno è classificato «riservato» ed è come tale conservato presso la segreteria del Consiglio.

2. Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse è stabilito ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in relazione alle materie od agli oggetti trattati. Detto regime sarà indicato dal Presidente all'inizio di ogni seduta.

3. I componenti ordinari del Consiglio e coloro i quali siano stati invitati a partecipare alla seduta debbono indicare al Consiglio stesso la eventuale classifica di segretezza degli atti, documenti e notizie da essi forniti.

Art. 5.

Vice Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 624, è Vice Presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in

sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall'art. 86 della Costituzione.

2. Qualora nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non sia presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza è assunta da un Ministro da lui incaricato. La stessa facoltà è data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.

Art. 6.

Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica.

Art. 7.

Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'art. 3 della legge 28 luglio 1950, n. 624

1. La facoltà di convocare Ministri che non siano componenti ordinari del Consiglio è esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo.

2. La facoltà di convocare i militari è esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi.

3. Le altre personalità previste dalla legge sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, quando si tratti di autorità o funzionari che dipendono da un Ministro che sia componente ordinario del Consiglio, con il consenso di questo.

Art. 8.

Organi referenti

1. Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne siano stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del capo di stato maggiore della Difesa o anche su rapporto del capo di stato maggiore dell'Esercito, del capo di stato maggiore della Marina, del capo di stato maggiore dell'Aeronautica e del segretario generale - direttore nazionale degli armamenti.

2. Con il consenso del Presidente, quando ciò sia richiesto da specifiche esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i Ministri invitati ai sensi dell'art. 3 della legge 28 luglio 1950, n. 624, possono farsi assistere nel corso della seduta da propri collaboratori, civili o militari, nel numero massimo di due.

3. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, può incaricare, quando invitati, i presidenti degli organi e degli istituti indicati nell'art. 4 della legge 28 luglio 1950, n. 624, nonché le altre personalità indicate nell'art. 3, secondo comma, della legge stessa, di riferire al Consiglio su particolari materie o oggetti di loro competenza.

Art. 9.

Comitati ristretti e commissioni di studio

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione al suo interno di comitati, determinandone i compiti e le attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del *plenum*. I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altro Ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga di presiederli personalmente di propria iniziativa o su richiesta, in relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche d'iniziativa dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

2. Il Consiglio può altresì deliberare la istituzione di commissioni composte di esperti per la effettuazione di ricerche e studi su singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo quanto previsto dall'art. 10.

3. Il Presidente della Repubblica è informato previamente della convocazione delle sedute dei comitati di cui al comma 1 e dei relativi ordini del giorno, nonché, successivamente, dell'attività svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2.

4. I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti dal segretario del Consiglio. Le commissioni di cui al comma 2 sono assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio.

Art. 10.

Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato

1. Il Presidente della Repubblica può, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, convocare alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio di Stato. Questi può altresì essere incaricato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di presiedere una delle commissioni previste dal

comma 2 dell'art. 9, in relazione alla effettuazione di ricerche e studi e, in genere, alla trattazione di affari aventi particolare rilevanza giuridico-amministrativa.

Art. 11.

Processo verbale delle sedute e sua classificazione

1. Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta. Il processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto, è classificato «riservato», salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può riguardare anche singole parti del documento.

2. La declassificazione del verbale, o di parte di esso, è di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

3. La comunicazione del verbale o di parte di esso ad autorità civili e militari che non siano componenti ordinarie del Consiglio può essere disposta soltanto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. La pubblicazione del verbale o di parte di esso può essere disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

5. Il processo verbale della seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, firmato dal segretario, è approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso abbia partecipato alla seduta. Quando la seduta non è stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il processo verbale, firmato dal segretario, è approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna seduta a coloro che vi hanno partecipato.

7. Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di uno schema di comunicato, che è approvato dal Consiglio o per suo mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio

1. Il Consiglio nomina e revoca il suo segretario su proposta del Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, con cui si dà attuazione alla delibera di nomina o di revoca del segretario, è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Le dimissioni del segretario sono accolte o respinte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Quando il segretario non possa assistere ad una seduta del Consiglio è sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto del Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario

1. Per la durata del suo mandato, il segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di appartenenza; se militare, può essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, è posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del segretario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 14.

Ufficio di segreteria del Consiglio

1. Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'art. 6 della legge 28 luglio 1950, n. 624, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti.

2. L'ufficio di segreteria è posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, è preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, sentito il segretario del Consiglio.

4. Il personale militare e civile di cui al comma 3 è comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15.

Oneri finanziari

1. Le spese per il funzionamento del Consiglio, comprese quelle afferenti all'organizzazione, al funzionamento e al personale dell'ufficio di segreteria, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 luglio 1950, n. 624, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge n. 624/1950 reca: «Istituzione del Consiglio supremo di difesa».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della sopra citata legge n. 624/1950 è il seguente:

«Art. 3. — Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio supremo di difesa con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo precedente e degli Alti Commissari.

Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, quando il Presidente lo ritenga opportuno, i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i presidenti degli organi ed istituti indicati nell'art. 4, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 801/1977 reca: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2 della sopra citata legge n. 624/1950 è il seguente:

«Art. 2. — Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica, ed è composto:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente;

dal Ministro per gli affari esteri;

dal Ministro per l'interno;

dal Ministro per il tesoro;

dal Ministro per la difesa;

dal Ministro per l'industria ed il commercio;

dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

Il segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso fuori del suo seno, e partecipa alle sedute».

— Il testo dell'art. 86 della Costituzione è il seguente:

«Art. 86. — Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione».

Nota alla rubrica dell'art. 7:

— Per l'art. 3 della sopra citata legge n. 624/1950 v. precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 8:

— Per l'art. 3 della sopra citata legge n. 624/1950 v. precedente nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 4 della sopra citata legge n. 624/1950 è il seguente:

«Art. 4. — Il Consiglio supremo di difesa, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, dei Corpi consultivi delle Forze armate e di altri organi consultivi dello Stato».

Nota all'art. 11:

— Per la legge n. 801/1977 v. precedente nota all'art. 4.

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 6 della sopra citata legge n. 624/1950 è il seguente:

«Art. 6. — Presso il Consiglio supremo di difesa è istituito un ufficio di segreteria che coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo precedente.

L'ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato.

Il numero massimo dei componenti l'ufficio di segreteria sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 8 della sopra citata legge n. 624/1950 è il seguente:

«Art. 8. — Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Alle spese predette si provvederà, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dal capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

90G0275

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 agosto 1990.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale, nel limite di un *plafond* rapportato al 15% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 concernente l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtù della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760 e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la propria competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto istante a svolgere la propria attività nel più vasto ambito territoriale;

Visto il proprio decreto n. 442456 del 3 ottobre 1987, con il quale la sezione di credito agrario del Banco di Napoli è stata autorizzata ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nei limiti di un *plafond* rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale;

Vista l'istanza avanzata dalla predetta sezione intesa ad ottenere l'autorizzazione all'aumento del citato *plafond* operativo;

Accertata l'idoneità della predetta sezione a svolgere la propria attività istituzionale nel più vasto ambito territoriale richiesto anche per importi più consistenti di quelli già consentiti;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

La sezione di credito agrario del Banco di Napoli, ferma restando la competenza territoriale vigente per la medesima alla data del presente decreto, è autorizzata, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un *plafond* rapportato al 15% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

90A3788

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di luglio 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica

31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di luglio 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.201,697
Marco tedesco	»	732,652
Franco francese	»	218,404
Fiorino olandese	»	650,251
Franco belga	»	35,593
Lira sterlina	»	2.170,491
Lira irlandese	»	1.964,896
Corona danese	»	192,496
Dracma greca	»	7,483
E.C.U.	»	1.517,342
Dollaro canadese	»	1.037,828
Yen giapponese	»	8,054
Franco svizzero	»	862,266
Scellino austriaco	»	104,131
Corona norvegese	»	190,662
Corona svedese	»	201,950
Marco finlandese	»	313,011
Escudo portoghese	»	8,343
Peseta spagnola	»	11,948
Dollaro australiano	»	951,467

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 31 luglio 1990, è accertato, per il mese di luglio 1990, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,67
Albania:		
Lek	»	211,37
Algeria:		
Dinaro algerino	»	139,91
Angola:		
Kwanza	»	39,64
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	316,33
Argentina:		
Austral	»	0,22
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	Lit.	3.145,54
Bangla Desh:		
Taka	»	35,33
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	589,29
Belize:		
Dollaro Belize	»	592,59
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.186,20
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	68,72
Birmania:		
Kyat	»	199,57
Bolivia:		
Boliviano	»	375,08
Botswana:		
Pula	»	647,42
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	17,88
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	653,16
Bulgaria:		
Leva	»	410,68
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,07
Cambogia:		
Riel	»	5,44
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,50
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	438,98
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.429,15
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	74,27
Cile:		
Peso cileno	»	3,86
Cina:		
Renmimbi	»	254,10
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.591,81
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,34
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,31
Corea del nord:		
Won	»	1.221,97

Paese / Valuta		Valore
Corea del sud: Won	Lit.	1,66
Costa Rica: Colon costaricano	»	12,97
Cuba: Peso cubano	»	1.487,26
Dominicana: Peso dominicano	»	113,82
Ecuador: Sucre	»	1,52
Egitto: Lira egiziana	»	438,06
El Salvador: Colon salvadoregno	»	186,64
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	324,21
Etiopia: Birr	»	576,90
Filippine: Peso filippino	»	52,52
Gambia: Dalasi	»	141,33
Germania Rep. Dem.: Marco tedesco	»	732,22
Ghana: Cedi	»	3,60
Giamaica: Dollaro Giamaica	»	173,21
Gibuti: Franco Gibuti	»	6,77
Giordania: Dinaro giordano	»	1.796,67
Guatemala: Quetzal	»	283,55
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	1,82
Guinea Conakry: Franco Guinea	»	3,95
Guyana: Dollaro Guyana	»	26,36
Haiti: Gourde	»	237,24
Honduras: Lempira	»	268,06
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	»	152,70
India: Rupia indiana	»	68,72
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,64
Iran: Rial iraniano	»	17,36
Iraq: Dinaro iracheno	Lit.	3.841,10
Islanda: Corona islandese	»	20,21
Israele: Shekel	»	572,11
Jugoslavia: Nuovo dinaro jugoslavo	»	103,44
Kenia: Scellino keniota	»	52,12
Kuwait: Dinaro Kuwait	»	4.078,93
Laos: Nuovo Kip	»	1,64
Libano: Lira libanese	»	1,79
Liberia: Dollaro liberiano	»	1.186,20
Libia: Dinaro libico	»	4.137,18
Macao: Pataca	»	147,60
Madagascar: Franco rep. malgascia	»	0,94
Malawi: Kwacha	»	433,11
Malaysia: Ringgit	»	438,63
Maldive: Rufiyaa	»	125,89
Malta: Lira maltese	»	3.731,75
Marocco: Dirham Marocco	»	139,59
Mauritania: Ouguiya	»	14,37
Mauritius: Rupia Mauritius	»	79,37
Messico: Peso messicano	»	0,41
Mongolia: Tugrik	»	353,50
Mozambico: Metical	»	1,24
Nepal: Rupia nepalese	»	40,73
Nicaragua: Cordoba	»	0,00
Nigeria: Naira	»	150,30
Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese	»	703,58

Oman:		
Rial Oman	Lit.	3.080,19
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	55,36
Panama:		
Balboa	»	1.186,20
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.239,24
Paraguay:		
Guarani	»	0,99
Perù:		
Inti	»	0,03
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,01
Polonia:		
Zloty	»	0,12
Qatar:		
Riyal Qatar	»	325,67
Romania:		
Leu	»	60,90
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	16,01
São Tome:		
Dobra	»	11,64
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	224,64
Sierra Leone:		
Leone	»	7,44
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	653,16
Siria:		
Lira siriana	»	56,48
Somalia:		
Scellino somalo	»	2,89
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,08
Sud Africa:		
Rand	»	451,27
Sudan:		
Lira sudanese	»	103,51
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	663,96
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	43,61
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	6,17
Thailandia:		
Baht	»	46,76
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	278,53
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.334,61
Turchia:		
Lira turca	Lit.	0,44
Uganda:		
Scellino ugandese	»	2,70
Ungheria:		
Forint	»	18,65
Urss:		
Rublo	»	2.067,29
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,99
Venezuela:		
Bolivar	»	24,25
Vietnam:		
Dong	»	0,26
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.573,10
Yemen sett.:		
Rial	»	98,76
Zaire:		
Zaire	»	2,06
Zambia:		
Kwacha	»	30,36
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	483,01

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3781

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 agosto 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Naturambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Scandicci, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 novembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Naturambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scandicci (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Naturambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scandicci (Firenze), costituita per rogito notaio dott. Maria Valeria Acquaro in data 18 marzo 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Marcello Mazzoni, nato a Firenze il 4 agosto 1962, residente a Scandicci (Firenze), piazza Boccaccio, 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3793

DECRETO 6 agosto 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Champidor - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Treviso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 aprile 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Champidor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treviso, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla precedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Champidor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treviso, costituita per rogito notaio dott. Francesco Candido Baravelli in data 9 aprile 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. avv. Pier Antonio Fadel, via Barre, 10, Orsago (Treviso), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3791

DECRETO 6 agosto 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Collina verde a r.l.», in Calvizzano, già in Marano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 14 febbraio 1990 con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Collina verde a r.l.», con sede in Calvizzano (Napoli), già in Marano;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Collina verde a r.l.», con sede in Calvizzano (Napoli), già in Marano, costituita per rogito notaio dott. Nicola Salomone in data 13 febbraio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. avv. Domenico Boniello, via Madonna delle Grazie, 30, Capri (Napoli), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3792

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

terapia medica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale II.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:

tecnica industriale e commerciale;

economia politica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno) C.L.O.

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto romano.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia ed istologia patologica;

igiene e metodologia epidemiologica;

radioterapia.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di magistero:

sociologia del diritto;

lingua e letteratura latina.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3795

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

lingua inglese.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esercitazioni di chimica fisica (biennale).

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di sociologia:

sociologia dei fenomeni tecnologici.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di economia e commercio:

tecnica del mercato mobiliare.

Facoltà di lettere e filosofia:

logica;
filosofia della storia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3776

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Mezzolombardo

Con deliberazione n. 7178 datata 22 giugno 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2241 in comune catastale di Mezzolombardo dal demanio al patrimonio provinciale.

90A3779

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.200

Fascicoli di annate arretrate: prezzo doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1990 (*)

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 57.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 19.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 19.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 9.500

(*) Tariffe compresa IVA 19% — Per l'esatta fatturazione si prega di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 633/72.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 7.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta *Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via del Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***